Linee guida per l'approvazione degli Statuti delle Sezioni

In caso di adeguamento dello Statuto alla normativa del Terzo Settore o comunque in caso di sua modifica, le Sezioni:

1) adottano il testo dello Statuto sezionale “tipo” come aggiornato e disponibile sul sito del CAI nelle due versioni a) Sezione - Ente del Terzo Settore e b) Sezione non ETS.
   Il testo raccomandato alle sezioni risponde contemporaneamente ai due requisiti di conformità: con le regole del CAI e con quelle del Codice del Terzo Settore e/o Codice Civile. Le clausole dello statuto tipo devono essere pertanto riportate fedelmente negli Statuti delle sezioni con i soli adattamenti resi strettamente necessari dalle esigenze particolari sezionali.
   Nel caso in cui le sezioni intendano inserire nuovi articoli o modificare quelli di cui allo statuto tipo dovranno evidenziare graficamente le modifiche, motivando espressamente la scelta di discostarsi dallo statuto tipo stesso, assicurando coerenza con lo Statuto del CAI e il suo Regolamento Generale.
2) ove abbiano recepito lo statuto tipo, senza apportare modifiche o integrazioni all’articolato, possono sottoporre al Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo lo statuto direttamente “in approvazione”
3) ove siano presenti modifiche o integrazioni allo Statuto tipo, sottopongono anzitutto il testo dello Statuto al “Parere Preventivo” (PP) della Commissione permanente “Assetto Istituzionale” del CC e solo successivamente alla comunicazione del parere provvedono alla convocazione dell’Assemblea dei soci. Indicativamente tra la data di trasmissione dello statuto per il PP e la data dell’Assemblea dei soci devono intercorrere non meno di 60 giorni liberi.
4) nel caso in cui sia interesse iscriversi al RUNTS o comunque al registro regionale delle persone giuridiche, anche per il tramite dei notai, dovranno assicurarsi preventivamente la pari conformità dello statuto alla normativa statale. In caso di rilievo da parte degli uffici regionali del RUNTS, il testo dello Statuto emendato andrà sottoposto nuovamente alla Commissione AI per acquisire un nuovo parere preventivo prima dell’Assemblea.
5) nel conferire il mandato professionale al notaio, dovranno rappresentare con compiutezza il Club Alpino Italiano, nella sua dimensione nazionale e territoriale e gli scopi statutari.
6) in sede di delibera assembleare, redatta dal notaio, dovranno inserire la clausola che autorizza il presidente sezionale ad apportare direttamente allo Statuto le eventuali modifiche che siano successivamente richieste da organi di controllo; attribuendo così al presidente sezionale la facoltà di correggere il testo senza dover convocare una nuova assemblea ove sopraggiungano richieste di modifica che non stravolgano o modifichino in parti essenziali lo Statuto approvato dai soci.
7) All’esito della Assemblea dei Soci, provvedono senza indugio ad inviare alla Sede Centrale lo Statuto approvato, unitamente al verbale di assemblea per l’approvazione definitiva del CC.